

Quali enti possono diventare ONLUS [\[modifica\]](#)

Le ONLUS sono una categoria autonoma di [enti](#) che rileva solo ai [fini fiscali](#).

Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette *ONLUS di diritto*); sono:

- le organizzazioni di [volontariato](#) purché iscritte nei [registri regionali delle organizzazioni di volontariato](#)
- le [ONG](#)
- le [cooperative sociali](#)
- i [consorzi di cooperative sociali](#)

Altre categorie di enti hanno invece la possibilità di derogare al divieto di svolgere attività diverse da quelle previste tassativamente (sono le cosiddette *ONLUS parziarie*); si considerano tali:

- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo [Stato](#) ha stipulato patti, accordi o intese
- le [associazioni di promozione sociale](#) ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno (autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno).

I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono:

- [associazioni](#) riconosciute e non riconosciute
- [comitati](#)
- [fondazioni](#)
- [società cooperative](#)
- altri [enti di carattere privato](#), con o senza [personalità giuridica](#)

I soggetti espressamente esclusi sono:

- [enti pubblici](#)
- [società commerciali](#), diverse da quelle [cooperative](#)
- [fondazioni bancarie](#)
- [partiti](#) e [movimenti politici](#)
- [sindacato](#)
- [associazioni dei datori di lavoro](#) e di [categoria](#)

Requisiti necessari [\[modifica\]](#)

Al fine di acquisire la qualifica tributaria è necessario che gli enti richiedenti abbiano una serie di requisiti.

a) svolgimento di almeno una delle seguenti attività

- assistenza sociale e socio sanitaria
- assistenza sanitaria

- beneficenza
- istruzione
- formazione
- sport dilettantistico
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
- tutela e valorizzazione dell'ambiente
- promozione della cultura e dell'arte
- tutela dei diritti civili
- [ricerca scientifica](#) di particolare interesse sociale

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ([non profit](#));

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) l'obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio;

i) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

l) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Per le tipologie istruzione, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili si considerano esistenti le finalità sociali quando le attività siano rese nei confronti di terzi (come persone svantaggiate, o componenti di collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi amministrativi di controllo, coloro i quali operino su mandato dell'organizzazione.

Tuttavia, parlando di attività connessa, le stesse finalità si intendono realizzate anche quando alcuni dei beneficiari siano soci della ONLUS. L'esercizio di attività connessa è consentito solo nel caso in

cui queste non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i proventi non siano superiori al 66% delle spese complessive, pena la perdita della qualifica di ONLUS.

Albo ONLUS [\[modifica\]](#)

L'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Le Direzioni regionali delle entrate competenti per territorio tengono l'anagrafe unica delle ONLUS. Gli organismi che intraprendono le attività sopra indicate sono tenuti a darne loro comunicazione raccomandata o consegna diretta alla Direzione Entrate competente, alla quale andrà anche indicata ogni eventuale variazione successiva.

Agevolazioni fiscali [\[modifica\]](#)

La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda:

- le imposte sui redditi
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA)
- altre imposte indirette

Con la legge + *Dai - Versi* si è resa possibile inoltre una maggiore deducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni [nonprofit](#) ONLUS e si è così favorita l'attività di [fundraising](#).

A partire dal 17 marzo 2005 le imprese e le [persone fisiche](#) potranno dedurre dal proprio [reddito](#) imponibile fino al 10% dello stesso qualora questo sia stato destinato a [donazioni](#) a favore di onlus. Il tetto massimo di deducibilità è di € 70.000,00. Le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione delle [imposte](#) del 19%.

Dal 2006 le ONLUS possono infine concorrere al [cinque per mille](#).